



COMUNE DI SPILINGA

Provincia di Vibo Valentia

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 43 DEL 22.11.2004

ORIGINALE

**OGGETTO: Regolamento comunale per la valorizzazione delle attività Agro-Alimentari tradizionali Locali.
Istituzione della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine)**

L'anno 2004 giorno ventidue del Mese di Novembre alle ore 19.00 nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e dei modi prescritti alla vigente legge comunale e provinciale si è riunito il Consiglio Comunale;

All'appello risultano:

Cognome e nome	P.	A.	Cognome e nome	P.	A.
Barbalace Franco Sind. Pres.	X		Cuppari Francesco	X	
Fiamingo Armando	X		Pontoriero Renato	X	
Fiamingo Tommaso	X		Tromby Domenico	X	
Pugliese Annunziato	X		Pugliese Aldo	X	
Saccomanno Antonio		X	Gennaro Michelangelo	X	
Gaglianò Antonio	X		Pugliese Vincenzo	X	
Caccamo Luigi	X				

TOTALE PRESENZE N° 12

TOTALE ASSENZE N° 1

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giulio Cesare La Scala.

Il Sindaco **Dr. Barbalace Franco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgv. n.L. 267/2000 per come di seguito:

■ Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,

Esprime parere favorevole;

Li 18.11.2004

Il Responsabile del Servizio

Preiti Antonio

F.to sulla proposta originale

■ Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Esprime parere favorevole

Li 17.11.2004

Il Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: APPROVAZIONE" REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI ISTITUZIONE DELLA DE.CO DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE -

Il Sindaco-Presidente relazione quanto segue:

"Si propone l'approvazione del Regolamento comunale per la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali. Istituzione della De.C.O. Denominazione comunale di origine, che si inserisce tra le iniziative, alcune delle quali veramente originali e pregevoli, amministrazioni locali, per la difesa e la promozione delle colture e culture territoriali. Finora in Italia sono 250 i Comuni che hanno adottato il regolamento la De.C.O., 50 nel Veneto, trovando adesioni anche nel Vicentino nei Comuni di Creazzo, Recoaro Terme, Marano Vicentino, Asigliano, Grumolo delle Abadesse. I comuni attraverso questo regolamento, la cui bozza viene proposta dall'ANCI, hanno la possibilità di regolamentare, tutelare e valorizzare i prodotti non denominati ed a rischio di estinzione, garantendone origine e qualità con un "marchio" comunale. E' il caso ad esempio dei nostri prodotti propri prodotti tipici "La Nduja", uno degli obiettivi del marchio comunale d'origine, è quello di garantire la qualità (come si dice in termine tecnico tracciabilità) del prodotto, pertanto udita la relazione del sindaco;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la bozza Regolamento comunale per la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali. Istituzione della De.C.O. Denominazione comunale di origine, allegato sub.a) al presente provvedimento;

Visti il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi;

DELIBERA

- 1) Di approvare il Regolamento Comunale per la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali. Istituzione della De.C.O. denominazione comunale di origine composto di n. 11 articoli che allegato sub a) al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
 - a. Di provvedere ad inviare copia del presente provvedimento all'ANCI nazionale e all'anci di Catanzaro;

Comune di Spilinga
Provincia di Vibo Valentia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE
DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI
LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. DENOMINAZIONE
COMUNALE DI ORIGINE

Allegato alla delibera consiliare n. 43 del 22-11-2004

INDICE

- Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
- Art. 3 - Istituzione del Registro De.C.O.
- Art. 4 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro
- Art. 5 - La struttura organizzativa
- Art. 6 - Le iniziative comunali
- Art. 7 - Le tutele e le garanzie
- Art. 8 - Le attività di coordinamento
- Art. 9 - Promozione di domande di registrazione ufficiale
- Art. 10- Riferimento alle normative statali e regionali
- Art. 11- Norme finali

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune di Spilinga individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 ed ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
 - b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 4 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
 - c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;
 - d) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari, diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro.
 - e) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione.

Art. 2
Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 4, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

Art.3
Istituzione del Registro De.C.O.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentare segnalati e denominati.

Art.4

Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.
 2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo.
 3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una Commissione nominata dal Sindaco. Nella commissione sono di norma rappresentati gli esperti del settore agro-alimentare e gli operatori in forma singola o associata. La commissione approverà i disciplinari di produzione i quali saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.
 4. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi della scritta De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione.
- Funge da Segretario il responsabile del procedimento.

Art.5

La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è attribuita, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi vigenti, all'Area servizi commerciali.
2. Il funzionario responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 6

Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 7

Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 8 **Le attività di coordinamento**

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 9 **Promozione di domande di registrazione ufficiale**

1. Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle politiche agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.

3. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP; DOC; IGP; il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine).

Art. 10 **Riferimento alle normative statali e regionali**

1. Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 11 **Norme finali**


1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme


di cui al presente regolamento.
3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.


Comune di Spilinga

IL PRESIDENTE
- dr. Barbalace Franco -



IL SEGRETARIO COMUNALE
- Dott. Giulio Cesare La Scala -






Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione
- è stata affissa all'albo pretorio comunale per giorni quindici consecutivi, a partire dal **25 NOV. 2004**
come prescritto dall'art. 124 del D. Lgv. N. 267/2000.

Li **25 NOV. 2004**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giulio Cesare La Scala



Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgv. N. 267/2000.
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile;

SPILINGA LI _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Dott. Giulio Cesare La Scala -

